

La responsabilità civile del Professionista

Avv. Davide Monzani

La responsabilità nelle professioni intellettuali

La professione intellettuale è caratterizzata dall'impiego di intelligenza e cultura ed è connotata da:

- **Autonomia**
- **Discrezionalità**
- **Personalità-fiduciarità**
- **Professionalità**
- **Competenza** attestata dall'iscrizione in appositi Albi
- Soggezione del professionista alla **potestà disciplinare** del proprio ordine professionale

La responsabilità nelle professioni intellettuali

Lo svolgimento di tale attività rientra nel novero di quelle che sono comunemente definite *professioni protette*, ove il professionista si avvale delle forme del contratto d'opera intellettuale e non delle diverse forme del contratto di appalto, vendita ecc.

Il contratto d'opera intellettuale

Ciò che contraddistingue il contratto d'opera intellettuale dal contratto d'opera in generale è la **natura** della prestazione che si traduce in una **libertà del professionista** nella scelta dei modi di attuazione dell'incarico, più consoni alle esigenze del cliente.

La valutazione **dell'esatto adempimento** dell'obbligazione del professionista viene effettuata (*soprattutto*) tenendo conto delle **modalità** attraverso cui l'incarico è stato svolto

Obbligazioni di mezzi e di risultato

Secondo una distinzione tradizionale (peraltro ormai abbandonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti), le obbligazioni da contratto sarebbero classificabili in due categorie:

- “di mezzi”, aventi ad oggetto un **comportamento** professionalmente adeguato
- “di risultato”, aventi ad oggetto il **risultato** che il cliente-creditore ha interesse a conseguire

Obbligazioni di mezzi e di risultato

L'importanza di tale distinzione, secondo la tradizionale lettura, condizionava in maniera determinante la ripartizione dell'onere della prova.

In caso di mancato od inesatto adempimento

- nelle obbligazioni di **mezzi**, l'onere di provare la responsabilità era posto in capo al **creditore** (il cliente)
- nelle obbligazioni di **risultato**, l'onere di provare la mancanza di responsabilità era posto in capo al **debitore** (colui che doveva svolgere la prestazione)

Obbligazioni di mezzi e di risultato

QUINDI

- **Nell'obbligazione di mezzi**, la responsabilità del professionista-debitore per l'inadempimento era subordinata al fatto che il **creditore-cliente dimostrasse** che la prestazione pattuita **non** era stata eseguita con la dovuta diligenza
- **Nell'obbligazione di risultato**, al contrario, il **debitore**, cioè il soggetto tenuto alla prestazione, doveva e deve **dimostrare** che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione è dipesa da circostanze esterne che hanno reso impossibile l'adempimento (art. 1218 C.C.)

Obbligazioni di mezzi e di risultato

In questa prospettiva le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell'esercizio delle proprie attività, venivano di regola qualificate come **obbligazioni di mezzi** per cui, assumendo l'incarico, il **professionista si impegnavo a svolgere** a favore del proprio cliente una **prestazione** di consulenza ed assistenza **adeguata** sotto il profilo tecnico e professionale, senza normalmente assumere vincoli specifici circa il buon esito di tali attività.

L'impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato

Sia la dottrina che la giurisprudenza, volte a tutelare la “**parte debole**”, hanno pressoché abbandonato tale distinzione, giungendo, di conseguenza, ad ampliare l'ambito della responsabilità professionale.

L'impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato

La conseguenza è che sul piano della responsabilità può ritenersi ormai **venuta meno** la distinzione di cui beneficiavano le ***professioni protette***

L'impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di specificare che *la distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'articolo 2236 CC. (Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005)*

L'impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato

Anche la giurisprudenza successiva (Cass. Civ. III sez. 8826/07) ha specificato che *per il professionista non vale invocare, al fine di farne conseguire la propria irresponsabilità, la distinzione tra "obbligazione di mezzi" e "obbligazione di risultato", sostenendo che la propria attività è da ricomprendersi tra le prime, sì da non rispondere in caso di risultato non raggiunto*

L'impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato

Siffatta distinzione costituisce infatti, come ormai da qualche tempo dalla migliore dottrina non si manca di porre in rilievo, *il frutto di una risalente elaborazione dogmatica* accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandata, *priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamentale*

L'impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato

Quindi la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del professionista poiché la responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall'articolo 1218 c.c.

Dunque il professionista risponde in base ai medesimi criteri valevoli per le altre obbligazioni.

Il danno risarcibile

In caso di mancato od inesatto adempimento della prestazione, il professionista sarà tenuto al risarcimento del danno inteso come pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivato come conseguenza immediata e diretta della condotta tenuta dal professionista.

Il nesso causale

Occorre comunque che vi sia sempre un **nesso di causalità** tra la condotta attiva od omissiva posta in essere dal professionista e l'evento di danno verificatosi.

Il nesso causale

L'onere della prova della sussistenza di questo nesso causale è sempre posto in capo al cliente-creditore il quale dovrà dimostrare che l'antecedente - costituito dalla condotta tenuta dal professionista - ha provocato l'evento di danno lamentato.

Il nesso causale

Il **mancato** raggiungimento di tale **prova** da parte del (cliente) creditore comporterà come conseguenza il **rigetto** della **domanda** risarcitoria

Il nesso causale

Nei casi in cui sia del tutto evidente l'inadempimento della prestazione professionale ma non sia dimostrato il nesso causale tra questo inadempimento ed il lamentato danno, sarà dunque possibile ravvisare ipotesi di **“responsabilità senza danno”**.

Il nesso causale

In tali casi, accertato l'inadempimento, il professionista sarà comunque tenuto alla **restituzione** degli importi percepiti a titolo di **parcella** per le sue prestazioni.

Il nesso causale

Tuttavia tali somme, difettando del requisito della “**terzietà**”, **non rientreranno** nella **copertura** assicurativa della polizza r.c. **terzi** ma resteranno a carico esclusivo del professionista.

Il contenuto della prestazione

In ogni obbligazione si richiede:

- sia il **comportamento** (diligente) del debitore;
- sia (sebbene in misura variabile) il **risultato**.

Ne deriva che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il **risultato pratico** da raggiungere, sia **l'impegno** che il debitore deve porre in essere per ottenerlo

Il contenuto della prestazione

Per identificare l'esatto adempimento, il professionista, dovrà realizzare un'attività efficiente, tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente e dovrà essere in grado di fornire la prova di ciò in un ipotetico contenzioso

Il contenuto della prestazione

A tal fine, il **mancato** od inesatto **risultato** potranno rappresentare una forma di manifestazione dell'inadempimento, ma di per sé, tranne in ipotesi ove ciò sia **evidente** per le caratteristiche del caso concreto, il mancato risultato non rappresenterà il necessario presupposto dell'inadempimento.

Il contenuto della prestazione

Il **professionista** debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà però **provare** che la sua **condotta** è stata **conforme** alle **regole dell'arte** che devono essere seguite nelle circostanze in cui si è verificato il fatto e la sua mancanza di **colpa**

Il contenuto della prestazione

La **colpa** si articola in:

- **Negligenza**
- **Imprudenza**
- **Imperizia**
- **Inosservanza di leggi e regolamenti ordini o discipline**

Il contenuto della prestazione

La **negligenza** richiede che siano stati compiuti una serie di comportamenti negativi che hanno caratterizzato l'operato del professionista:

dimenticanza

svogliatezza

disattenzione

mancaanza di sollecitudine

Il contenuto della prestazione

L'imprudenza si ravvisa ogni quando il professionista mette in atto comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il risultato prefissato dal cliente.

Dovrà quindi adottare i **normali criteri di soluzione** ricorrendo all'utilizzo di procedure innovative solo laddove questo non aggravi eccessivamente il rischio per il cliente

In altri termini, potendo scegliere, occorrerà adottare il comportamento che **presenti il maggior numero di probabilità di successo**

Il contenuto della prestazione

L'**imperizia** è mancanza di competenza da parte del soggetto incaricato.

In tal senso si inquadra il **dovere di aggiornamento costante del professionista.**

Dunque, laddove il professionista sia **consapevole di non possedere i requisiti necessari** nello svolgimento dell'incarico, **dovrà rifiutarlo** al fine di non incorrere in azioni di responsabilità

Il contenuto della prestazione

- Al fine di valutare correttamente l'adempimento del professionista, occorre inoltre tenere presente il **dovere di informare il cliente** sui rischi derivanti dall'attività che andrà svolgere e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata.
- Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole.

Gli “strumenti di cautela”

- Per andare esente da responsabilità, non basta quindi l'esatto adempimento, ma occorre anche **fornire la prova** di tale esatto adempimento.
- Questo significa che è opportuno predisporre idonei “strumenti di cautela” nella fase esecutiva del mandato.

Gli “strumenti di cautela”

- Tracciatura dei documenti
- Sessioni con i clienti in presenza di assistenti / collaboratori estranei alla prestazione professionale in senso stretto
- Aggiornamento del cliente in relazione agli sviluppi della pratica (corrispondenza informativa, sessioni in studio ecc.)

Il contenuto della prestazione

- Al fine di valutare correttamente l'adempimento del professionista, occorre inoltre tenere presente il **dovere di informare il cliente** sui rischi derivanti dall'attività che andrà svolgere e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata.
- Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole.